

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

(CODICE FISCALE NR.80213470588)

CIG _____

CONTRATTO

che si stipula tra il Ministero della Difesa, Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione degli Armamenti Navali (NAVARM) e la Società "XXXXXXXXXXXXXXXX" con sede operativa ed invio corrispondenza in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e sede legale in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per l' "acquisizione di nr.50 Cesoie esplosive" per la per un importo complessivo di € XXXXXXXXXXXXXXX (Euro XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/00) IVA esente. L'anno duemilaventisei, il giorno _____ del mese di xxxxxx in Roma, in una sala del Ministero della Difesa - (NAVARM) - (Codice Fiscale nr.80213470588), Innanzi a me, Dott.ssa Emanuela GIULIANO, Ufficiale Rogante del Ministero della Difesa - (NAVARM) autorizzato a ricevere gli atti di interesse dell'Amministrazione della Difesa, non assistito dai testimoni secondo quanto disposto dall'art.47 della

Legge nr.89 in data 16/02/1913, come modificato dalla
Legge nr.246 in data 28/11/2005.

SONO COMPARSI

La Dott.ssa Letizia NOBILE - Dirigente nel Ministero
della Difesa (NAVARM) in rappresentanza
dell'Amministrazione, giusta quanto risulta dal decreto
della Direzione degli Armamenti Navali nr.151 in data
28/08/2024 registrato alla Corte dei Conti in data
12/09/2024 con il nr.3793 e per l'altra parte, che nel
corso del presente contratto sarà chiamata "la Società",
il sig. XXXXXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXXXXXXX
l'XX/XX/XXXX, in qualità di Consigliere Delegato della
Società "XXXXXXXXXX" con sede legale in
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Codice Fiscale nr.XXXXXXXXXXXXXX),
con delega per la stipula e la sottoscrizione dei
contratti come risulta dalla visura camerale allegata.
La Società e l'A.D. sono nel prosieguo indicate
singolarmente come "Parte" e congiuntamente come
"Parti".

Da tali documenti, in atti, io sottoscritto Ufficiale
Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad
impegnare e rappresentare legalmente la Società stessa.
Detti comparenti, della cui identità e poteri, io

Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la stipulazione, a mio rogito, del presente contratto in forma pubblico amministrativa elettronica.

PREMESSO CHE

- con il Foglio nr.M_D AD2D0C9 RG23 0046586 in data 01/06/2023, lo Stato Maggiore della Marina (MARISTAT) 7° Reparto, ha dato mandato a NAVARM per procedere all' "acquisizione di nr.50 ceseie esplosive";
- con il Verbale nr.066 in data 02/10/2025 appositamente Commissione ha proceduto alla "Definizione dei parametri di valutazione dell'offerta e del prezzo a base palese" per un importo complessivo pari ad € 1.780.000,00 (Euro unmilionesettecentoottantamila/00);
- con il Foglio nr.M_D AD2D0C9 RG23 0046586 in data 23/12/2025 MARISTAT, ha Trasmesso a NAVARM il Mandato Aggiornato che tiene conto del prezzo a base palese;
- a seguito della Relazione Preliminare e Determinazione a Contrarre nr.29 del giorno 23 aprile 2026 del Sig. Direttore di NAVARM, è stata esperita Procedura Ristretta ai sensi dell'art.17

del Decreto Legislativo (D.Lgs.) 208/2011 e dell'art.72 del D.Lgs. 36/2023, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, con prezzo posto a base della Gara di € 1.780.000,00 (Euro unmilionesettecentoottantamila/00), IVA Non Imponibile.

- tale pubblica competizione è stata tenuta presso il Ministero della Difesa (NAVARM) ai sensi degli artt.19, 22 e 25 del D.Lgs. 208/2011 mediante Piattaforma del CONSIP-MEF in modalità ASP (G.391.UE);
- in base alla Valutazione Tecnico-Economica, la migliore offerta, sotto il profilo di cui sopra, è risultata quella della predetta Società _____ con sede legale in _____ per un importo complessivo di € xxxxxxxxxx,xx (Euro xxxxxxxxxxxx/xx);
- con la Determinazione di Aggiudicazione in data xxxxxxxxxx del Direttore di NAVARM è stata disposta, ai sensi dell'art.17, comma 5, del D.Lgs 36/2023, l'aggiudicazione dell'appalto a favore della Società xxxxxxxxxx;
- La Dott.ssa Letizia Nobile, con il Dispaccio nr.

M_D A16D511 REG2026 0xxxxxxxxx in data xxxxxxxx

di NAVARM, ha comunicato l'aggiudicazione
dell'appalto alla Società

Le appendici menzionate nel presente contratto
costituiscono parte integrante e sostanziale del
medesimo e sono di seguito elencate:

- **Appendice A** - Patto d'Integrità sottoscritto dalla Società;
- **Appendice B** - Dichiarazione *Anti-pantouflage* sottoscritto dalla Società.

Gli Annessi di seguito elencati, acclusi al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante:

- **Annesso nr.01** - Capitolato Tecnico;
- **Annesso nr.02** - Termini di adempimento e importi;
- **Annesso nr.03** - Clausola di revisione del prezzo;

Nel seguito del presente Contratto, e nei relativi annessi, ove leggasi:

- "A.D." dovrà intendersi la "Amministrazione Difesa";
- "NAVARM" dovrà intendersi la "Direzione degli Armamenti Navali" anche denominata "Stazione Appaltante";
- "MMI", dovrà intendersi la "Marina Militare Italiana", che è la destinataria dell'oggetto

contrattuale;

- "MARISTAT", dovrà intendersi lo "Stato Maggiore della Marina Militare Italiana" (anche denominato "SMM");
- "E.E.", dovrà intendersi l'"Ente Esecutore";
- "R.U.P.", dovrà intendersi il "Responsabile Unico del Progetto" contrattuale;
- "D.E.C.", dovrà intendersi il "Direttore dell'Esecuzione Contrattuale";
- "C.V.C.", dovrà intendersi la "Commissione di Verifica di Conformità" della generica fornitura contrattuale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE)

1.1 Per l'esecuzione del presente contratto, poiché l'appalto rientra nelle ipotesi contemplate dal D.Lgs. 208/2011 "Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza" valgono le condizioni fissate dal Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) nr.49 in data 13/03/2013 "Regolamento recante disciplina delle attività contrattuali del Ministero Della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari" e, per quanto ivi non espressamente previsto, si applicano le

disposizioni del D.P.R. nr.236 in data 15/11/2012 "Regolamento per gli appalti della difesa", nonché del D.Lgs. nr.36 in data 31 marzo 2023 "Codice dei contratti pubblici", ove non derogate e compatibili con le norme di cui sopra e con le clausole contrattuali. La citata normativa, benché non allegata al presente contratto, ai sensi dell'art.99 del "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato" (R.C.G.S.), ne costituisce parte integrante.

1.2 Nell'esecuzione del Contratto, la Società si uniformerà alle norme di cui al precedente comma 1 e alle prescrizioni particolari del presente Contratto e dei relativi **Annessi**;

1.3 In caso di contrasto fra quanto indicato nel presente Contratto e negli Annessi prevarrà quanto indicato nel Contratto.

1.4 Le Parti si danno reciprocamente atto e concordano che il presente Contratto resterà valido fino all'assolvimento di tutte le reciproche obbligazioni assunte con il presente contratto. Decorso il termine predetto, le Parti si intenderanno sciolte da ogni vincolo derivante dal presente contratto e non potranno avanzare alcuna pretesa economica. Il dettaglio dei

termini di adempimento è riportato nell'**Annesso nr.02** del presente contratto.

1.5 La Società si obbliga a non fornire ad alcun soggetto pubblico o privato, esterno al presente Contratto o alla sua esecuzione, informazioni tecniche che afferiscano al presente Contratto.

ARTICOLO 2 (RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE)

2.1 Il R.U.P. è il Capo pro tempore della 7^a Divisione di NAVARM.

2.2 Il nominativo del D.E.C. verrà indicato dall'Ente Esecutore del Contratto (od in alternativa dal R.U.P.) successivamente alla comunicazione dell'avvenuta approvazione del presente contratto nei modi di legge.

2.3 La comunicazione di avvio dell'esecuzione contrattuale (T0) avverrà successivamente alla comunicazione dell'avvenuta approvazione del presente Contratto nei modi di legge.

ARTICOLO 3 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO)

La fornitura oggetto del presente contratto non è soggetta a vincolo derivante da classifica di sicurezza dello Stato.

ARTICOLO 4 (OGGETTO DEL CONTRATTO)

4.1 La Società si impegna a erogare i servizi e le forniture dovuti, articolati in Lotti, nel rispetto delle condizioni specificate nel presente Contratto.

4.2 Le prestazioni, al pari di quanto indicato nel "Capitolato Tecnico" in **Annesso nr.01**, che costituisce parte integrante del presente Contratto, sono articolate come segue:

- **Lotto 1** - Acquisizione nr.50 Cesoie esplosive omologate, così suddiviso:

- **Sublotto 1.1:** Processo di omologazione della cesoia esplosiva;

- **Sublotto 1.2:** Fornitura nr.50 Cesoie esplosive;

- **Lotto 2** - Fornitura di corso teorico/pratico per operatori e manutentori:

4.3 La documentazione, le prestazioni e i materiali dovranno corrispondere alle prescrizioni di cui al "Capitolato Tecnico" in **Annesso nr.01** che, sottoscritta dai contraenti, costituisce parte integrante del presente contratto, al quale si allega.

4.4 È fatto obbligo alla Società di redigere un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), da sottoporre per la preventiva accettazione

all'Amministrazione, in tutti i casi in cui personale appartenente alla Direzione degli Armamenti Navali debba svolgere attività a qualsiasi titolo presso gli stabilimenti della Società stessa. Resta salva la previsione di non applicazione di tale obbligo nei casi enunciati dall'art.26, comma 3-bis del D.Lgs. 81/2008. In ogni caso, la Società informerà il personale in visita sul protocollo da eseguire in caso di emergenza, sugli eventuali dispositivi di protezione individuale che saranno forniti durante la visita e sulle norme di comportamento da seguire durante la permanenza del personale presso i propri stabilimenti.

ARTICOLO 5 (PREZZO)

5.1. L'importo complessivo del Contratto è di € XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Euro XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/00), IVA non imponibile, di cui € XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Euro XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/00), per i costi inerenti alla sicurezza del lavoro interni alla Società ed € XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Euro XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/00) per i costi inerenti i rischi da interferenze.

5.2 L'importo complessivo del **Lotto 1** è di €
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Euro XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/00), IVA non
imponibile.

- **Sublotto 1.1:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Euro
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/00) IVA non imponibile;

- **Sublotto 1.2:** € XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Euro
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/00) IVA non imponibile.

5.3 L'importo complessivo del **Lotto 2** è di €
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Euro XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/00), IVA non
imponibile così suddivisi:

I termini di adempimento e gli associati importi
delle rate di pagamento, sono indicati nell'**Annesso**
nr.02.

ARTICOLO 6 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA)

Il Contraente dichiara e garantisce che la
fornitura oggetto del presente contratto è
tecnologicamente la più adeguata ai requisiti
richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i
più bassi da essa applicati a qualsiasi altra
Società in ambito nazionale ed internazionale per
materiali e servizi di analoga qualità in caso di
termini contrattuali e condizioni comparabili.

In caso di violazione, rilevata durante il periodo di esecuzione del contratto, anche mediante controlli a campione eseguiti dall'A.D., si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione.

Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'Amministrazione debba ancora effettuare, nonché dalla cauzione fornita dal Contraente a garanzia della buona esecuzione del contratto, che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno.

ARTICOLO 7 (DEPOSITO CAUZIONALE)

7.1. A garanzia delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, come specificato all'art.117 del D.Lgs. 36/2023, la Società ha presentato la polizza fideiussoria n. XXXXXXXXXX in data XX/XX/2026, rilasciata da _____ con sede in _____, e pari a € XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Euro XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/00), corrispondente al ____% (_____ per cento) dell'importo contrattuale di € XXXXXXXXXX, essendo la Società in

possesso delle certificazioni del sistema di qualità, UNI EN ISO 9001:2015, e ambientale UNI EN ISO 14001:2015.

7.2. La fideiussione avrà validità decorrente dall'avvio dell'esecuzione contrattuale fino all'adempimento degli obblighi contrattuali e sarà progressivamente svincolata con le modalità di cui all'art.117, comma 8 del D.Lgs. 36/2023 in relazione allo stato di avanzamento delle prestazioni contrattuali, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della fideiussione deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo finale o del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta dell'A.D., con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante, da parte della Società, del Certificato di Pagamento emesso dal R.U.P.

ARTICOLO 8 (TERMINI DI ADEMPIMENTO, ESECUZIONE CONTRATTUALE E VERIFICA DI CONFORMITÀ)

8.1. La durata complessiva del contratto è di ____ (_____) **giorni solari**. I termini di adempimento e le relative decorrenze, riferiti a ciascun Lotto, sono riportati in **Annesso nr.02**.

Qualora, per motivi dovuti a cause di forza maggiore,

così come definito nel successivo **ARTICOLO 30 (FORZA MAGGIORE)**, il Contraente non possa procedere all'approntamento nei termini previsti, si applica l'art.110 del D.P.R. 236/2012 cui si rinvia.

8.2 La comunicazione di approntamento alla verifica di conformità da parte della Società deve espressamente contenere la dichiarazione che:

- a) le prestazioni oggetto del lotto rispondono alle condizioni tecniche contrattuali ed hanno superato il collaudo interno;
- b) la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione della Commissione responsabile della verifica di conformità.

Tale comunicazione dovrà essere corredata dall'Attestato di Conformità e relativa documentazione riepilogativa secondo quanto previsto dal Paragrafo 6 dell'**Annesso nr.01** "Capitolato Tecnico" al presente Contratto.

8.2.1 Il procedimento di verifica di conformità dovrà essere condotto secondo le modalità di cui al Titolo IV, Capo III, Sezione III del D.P.R. 236/2012 (artt.112/119) e secondo le procedure indicate nell'Allegato Tecnico al presente Contratto.

Le prove di verifica di conformità saranno condotte

secondo le procedure indicate nei "Test Memoranda" che saranno sottoposti dalla Società all'approvazione del D.E.C. almeno 30 (trenta) giorni solari prima della data di approntamento alle prove di verifica di conformità cui si riferiscono. Ove tale termine non dovesse essere rispettato, le prove di verifica di conformità saranno avviate soltanto a partire dal 31° giorno solare successivo a quello di presentazione dei Test Memoranda. In caso di rifiuto all'approvazione dei Test Memoranda, gli stessi dovranno essere ripresentati all'approvazione entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuto rifiuto.

In caso di ripresentazione in ritardo, rispetto al termine predetto, la Società sarà penalizzata considerando il ritardo in questione come riferito alle prestazioni dedotte in contratto, cui i Test memoranda si riferiscono.

8.2.2 Sulla base di quanto riscontrato nelle prove di verifica di conformità, il D.E.C. indica se le prestazioni siano o meno accettabili.

Qualora vengano rilevati difetti di lieve entità e comunque tali da non pregiudicare la funzionalità e l'estetica del bene, l'organo di verifica ha facoltà di

concedere un termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'esecutore deve provvedere all'eliminazione del difetto. Qualora tali difetti risultino ineliminabili, l'organo di verifica determina nel verbale la somma che, in conseguenza dei difetti riscontrati, deve detrarsi dal credito dell'esecutore. Nel caso di rifiuto delle prestazioni la stessa potrà essere ripresentata dall'esecutore entro un termine non superiore alla metà del termine inizialmente previsto.

8.2.3 Gli esiti delle prove di verifica di conformità dovranno essere opportunamente verbalizzati e inoltrati alla Società e al D.E.C.

8.2.4 Il processo di verifica di conformità dovrà concludersi con l'emissione del Verbale di verifica di conformità, da emettersi entro il termine di 60 giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione di approntamento alla verifica inoltrata dalla Società.

8.2.5 Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese della Società. Nel caso in cui essa non ottemperi a siffatto obbligo, il D.E.C. dispone che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto alla Società stessa.

8.3 A conclusione delle suddette prove di Verifica di

Conformità con esito positivo, il D.E.C. provvederà ad inviare al R.U.P. il Verbale di Verifica di Conformità, nonché gli altri documenti relativi all'esecuzione contrattuale ritenuti rilevanti ai fini della liquidazione del credito (in particolare il conteggio degli eventuali giorni di ritardo). Il R.U.P., approvato il Verbale, emette il Certificato di Pagamento e lo trasmette alla 12^ Divisione ed al Contraente, ai fini dell'emissione della fattura, che dovrà avvenire solo dopo la ricezione del citato Certificato di Pagamento.

8.4 Tutte le comunicazioni da parte della Società, soggette a termini stabiliti nel presente contratto, saranno effettuate facendo fede la data di ricezione da parte dell'Amministrazione mediante Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: navarm@postacert.difesa.it

ARTICOLO 9 (SUBAPPALTO)

9.1 Ai sensi e nei limiti previsti dall'art.119, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, è ammesso il subappalto.

9.2 Almeno **nr.20** (venti) **giorni solari** prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni relative al Contratto di subappalto, la Società dovrà presentare al R.U.P.:

- il Contratto di subappalto;
- la certificazione attestante il possesso, da parte del Subappaltatore, dei requisiti di qualificazione tecnici ed economici prescritti dal D.Lgs. 36/2023 in relazione alla prestazione subappaltata;
- una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art.2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti alla Società;
- una dichiarazione dalla quale risulti che non sussiste, nei confronti della Società, del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e dall'art.94 del D.lgs. 36/2023. Dal Contratto di subappalto dovrà risultare, a pena nullità, che il subappaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge nr.136 in data 13/08/2010; tale obbligo di tracciabilità grava su tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi e alla fornitura di cui all'oggetto contrattuale, e anche nel caso in cui

tali contratti non configurino un subappalto, la relativa comunicazione dovrà pervenire a NAVARM - 11^Divisione/VDA e, per conoscenza, al R.U.P.

9.3 I pagamenti ai subappaltatori saranno effettuati direttamente dalla Società subappaltante, rispettando gli obblighi previsti dal D.Lgs. 36/2023.

9.4 I materiali e le prestazioni da fornire in base al presente Contratto dovranno essere, rispettivamente, costruiti ed espletate dalla Società contraente salvo quanto oggetto di subappalto autorizzato dall'A.D.

9.5 La Società contraente e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'A.D. in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. nr.276 in data 10/09/2003.

9.6 In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui al precedente paragrafo, il Contratto può essere risolto per inadempimento. In tal caso, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni, NAVARM dispone l'incameramento della cauzione, spettando all'esecutore solo il pagamento delle provviste e delle lavorazioni già oggetto di "Verifica di Conformità".

9.7 Nel caso in cui la Società commissioni a Subfornitori terzi la fornitura e/o l'approntamento di materiali e/o macchinari, l'unico responsabile per la buona esecuzione nei riguardi dell'A.D. rimarrà soltanto la Società.

9.8 La Società dovrà inviare all'A.D. le liste dei nominativi di tutti i potenziali Subfornitori, sia di beni che di servizi, man mano che questi verranno identificati. L'A.D. si riserva un periodo di **nr.30** (trenta) **giorni solari** dall'atto della ricezione di ciascuna di tali liste per trasmettere alla Società eventuali osservazioni sulla composizione delle liste.

9.9 La Società dovrà inviare al D.E.C. copia degli ordini, senza prezzo, delle citate subforniture, per le quali l'A.D. si riserva di formulare eventuali osservazioni entro un periodo di **nr.30** (trenta) **giorni solari**.

ARTICOLO 10 (VARIANTI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE)

10.1 È facoltà dell'A.D. richiedere modifiche, aggiornamenti e varianti alle condizioni contrattuali, se nel corso dell'esecuzione contrattuale si rendessero necessarie e/o opportune, al fine di aumentare la funzionalità operativa e/o le prestazioni tecniche.

10.2 Secondo quanto riportato al precedente para 9.1, le varianti sono ammesse ai sensi dell'art.120 del D.Lgs. 36/2023 ed ai sensi degli artt.100 e 101 del D.P.R. 236/2012.

10.3 L'A.D. ha la facoltà di formalizzare le suddette varianti come segue:

- per quanto attiene le modifiche di dettaglio o le varianti tecnico-procedurali, non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, mediante apposito verbale di concordanza sottoscritto dalle parti;
- nel caso in cui le modifiche comportino l'aumento o la diminuzione entro il quinto del prezzo complessivo, previsto in contratto, mediante apposito decreto sottoposto a registrazione da parte degli organi di controllo, previa sottoscrizione, da parte della Società, di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario. La Società non ha diritto ad alcuna indennità o altro emolumento, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni;
- mediante stipulazione di un atto aggiuntivo al contratto stesso, previa acquisizione del consenso

della Società contraente, nel caso in cui la variante comporti modifiche dei prezzi, in eccedenza rispetto al limite del quinto dell'importo contrattuale, o dei termini di esecuzione previsti in contratto.

10.4 La Società, nei limiti delle modifiche e varianti di cui al precedente comma, sarà tenuta a garantire la prosecuzione della fornitura alle condizioni tecniche ed economiche che saranno concordate dalle Parti a seguito delle modifiche e varianti apportate al presente Contratto.

ARTICOLO 11 (PROROGA DEI TERMINI)

11.1 Ai sensi dell'art.110 del D.P.R. 236/2012, qualora la Società, per cause ad essa non imputabili, non sia in grado di ultimare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nei termini stabiliti in Contratto, ha facoltà di richiedere la proroga di tali termini.

11.2 La richiesta di proroga deve essere formulata tempestivamente e adeguatamente con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di ciascun Lotto contrattuale ed adeguatamente motivata nei confronti del D.E.C., che dopo le opportune verifiche proporrà al R.U.P. il periodo di proroga da riconoscere con congruo

anticipo rispetto alla scadenza del lotto a cui la richiesta si riferisce.

11.3 Qualunque fatto dell'A.D., anche se previsto in Contratto, che obblighi la Società a ritardare l'esecuzione dello stesso, dà diritto ad una corrispondente proroga dei termini di approntamento o di consegna, giusta quanto previsto dall'art.111 del D.P.R. nr. 236/2012.

ARTICOLO 12 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

12.1 Ai sensi dell'art.121 del D.Lgs. 36/2023, qualora avverse condizioni climatiche, cause di Forza Maggiore, o circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, impediscano temporaneamente l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione, il D.E.C. proporrà al R.U.P. la sospensione dell'esecuzione contrattuale, indicando, nel "Verbale di Sospensione", le ragioni e l'imputabilità delle medesime, secondo le modalità ivi precisate.

12.2 Ai sensi del comma 2 del citato art.121, la sospensione può altresì essere disposta dal R.U.P., per ragioni di pubblico interesse o necessità, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze

sopravvenute di finanza pubblica, disposte con atto motivato dalle amministrazioni competenti.

12.3 Ai sensi dell'art.106 del D.P.R. 236/2012, sono considerate di pubblico interesse, ai fini della sospensione dell'esecuzione del Contratto, le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze Armate e rientrano tra le circostanze speciali le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica e alla complessità del bene in acquisizione. Il R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che hanno determinato la sospensione dell'esecuzione del Contratto.

12.4 La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione del Contratto.

12.5 Cessate le cause della sospensione, il R.U.P. dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

12.6 Qualora la sospensione si prolunghi per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione stessa, oppure superi i **6 (sei) mesi** complessivi, la Società può richiedere la risoluzione del Contratto senza indennità; qualora l'A.D.

abbia motivo di opporsi alla risoluzione, corrisponderà alla Società i maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

12.7 Al di fuori dei casi menzionati, la sospensione dell'esecuzione, per qualunque causa, non comporta la corresponsione alla Società di alcun compenso o indennizzo.

ARTICOLO 13 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE)

13.1 Fatte salve le ipotesi di risoluzione previste dai relativi articoli del presente Contratto, l'A.D. può risolvere il Contratto nei casi e con le modalità di cui all'art.122 del D.Lgs. 36/2023, nonché art.124 del D.P.R. 236/2012.

13.2 Costituiscono, altresì, causa di risoluzione del presente contratto:

- la mancata attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. nr.81 in data 09/04/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la mancata applicazione delle procedure facenti parte del "Sistema di Gestione Ambientale" (ISO 14001:2015), indipendentemente dal fatto che suddetto

comportamento sia causa di danno ambientale.

13.3 L'A.D. ha altresì diritto di recedere dal Contratto in qualunque tempo, ai sensi e con le modalità di cui all'art.123 del D.Lgs. 36/2023, nonché all'art.107 del D.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 14 (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI)

La Società assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possano essere vantati da terzi per le prestazioni oggetto del presente Contratto, tenendo indenne l'A.D. da qualsiasi pretesa, azione o addebito, derivante da una violazione delle disposizioni dell'art.128 del D.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 15 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI)

15.1 Il personale dell'A.D., a ciò delegato, avrà libero accesso agli uffici/stabilimenti della Società allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'A.D. di vigilare sull'andamento dell'esecuzione delle prestazioni da fornire. A tal fine l'A.D. può procedere alle suddette attività nel corso dell'esecuzione contrattuale, incaricando proprio personale a tale scopo, previo adeguato preavviso alla Società. In tal caso la

Società deve essere invitata ai controlli e, al termine degli stessi, deve essere redatto apposito verbale. I verbali, da trasmettere al R.U.P. entro **20** (venti) **giorni solari** successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.

A tale scopo, la Società dovrà tenere aggiornato il "piano temporale delle attività" e comunicare tempestivamente all'A.D. le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.

15.2 La Società, nell'ambito di tale verifica dovrà presentare certificazione in corso di validità e per attività attinenti all'oggetto del contratto, comprovante:

- il piano di sicurezza dell'impresa in oggetto;
- il proprio documento di valutazione dei rischi;
- l'adozione di un "Sistema di Qualità" certificato ISO 9001;

15.3 Nel caso in cui i controlli risultassero impossibili per il rifiuto da parte della Società di consentirli o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirli, l'A.D. ha facoltà di risolvere

il Contratto con incameramento della cauzione, in misura proporzionale alla parte di Contratto non eseguita, per grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art.102, comma 3, del D.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 16 (CESSIONI DI CREDITO)

Ai sensi dell'art.120, comma 12 del D.Lgs. 36/2023, sono ammesse le cessioni di crediti pro solvendo stipulate con atto pubblico o scrittura privata autenticata e tempestivamente notificate alla 12^ Divisione di NAVARM. L'A.D. ha facoltà di accettare o di rifiutare le cessioni di credito con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro **30** (trenta) **giorni solari** dalla notifica della cessione, così come previsto all'art.6, comma 2, dell'All.II.14 al D.Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 17 (PAGAMENTI)

17.1 Successivamente all'emissione del Certificato di Pagamento, da parte del R.U.P., la Società provvederà all'emissione della relativa fattura elettronica intestata a NAVARM. Detta fattura dovrà essere inoltrata, secondo le modalità di cui al D.M. 3 aprile 2013, "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni

pubbliche", e corredata dal Codice Univoco Ufficio "AKNT6P". Nello specifico, ciascuna fattura dovrà contenere, oltre all'indicazione degli elementi normativamente previsti, anche i seguenti dati essenziali:

- Numero di Lotto/Sublotto;
- Numero di repertorio del Contratto;
- Numero del Certificato di Pagamento (che coincide con il protocollo del dispaccio di invio dello stesso Certificato),
- L'indicazione del conto corrente dedicato come riportato all'**Articolo 20** del presente Contratto.

17.2 Il pagamento delle prestazioni oggetto di ciascun Lotto, avverrà nel modo seguente:

- per il **SubLotto 1.1:**
 - o 100% (cento per cento) dell'importo dopo l'emissione del Certificato di Pagamento del R.U.P. in esito al all'ottenimento del Certificato di Omologazione di NAVARM della cesoia esplosiva;
- per il **SubLotto 1.2:**
 - o 90% (novanta per cento) a completamento del valore contrattuale del Lotto dopo l'emissione del Certificato di Pagamento del R.U.P;
 - o 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale

alla scadenza del periodo di garanzia attestato con dichiarazione di fine garanzia emessa da parte dell'E.E. ed inviato tempestivamente a NAVARM 12^ Divisione e per conoscenza al R.U.P. Il pagamento potrà avvenire al 100% (cento per cento) dell'importo contrattuale dietro presentazione, contestuale all'emissione della fattura, di idonea cauzione pari al 10% dell'importo stesso. Detta cauzione sarà svincolata al termine del periodo di garanzia.

- Per il **Sublotto 2**: 100% (cento per cento) del valore contrattuale delle ore dopo l'emissione del Certificato di Pagamento secondo quanto specificato nell'Annesso 2.

17.3 Ai sensi dell'art.125, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, è prevista l'anticipazione del prezzo pari al **20% (venti per cento)** dell'importo, che sarà corrisposto, se richiesto, entro **15** (quindici) **giorni solari** dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

A tal fine, il R.U.P., nella comunicazione dell'avvio dell'esecuzione contrattuale, indicherà alla Società e

alla 12^ Divisione di NAVARM, l'importo dell'anticipazione contrattuale prevista.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La garanzia fideiussoria dovrà essere corredata dall'autentica notarile della sottoscrizione dell'atto da parte del o dei funzionari del soggetto fideiussore, il cui potere di firma deve essere certificato dal medesimo notaio.

L'anticipazione del prezzo verrà scomputata, in sede di liquidazione, nella misura del 20% (venti per cento) dai pagamenti contrattualmente previsti. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione erogata.

L'E.E. e/o il D.E.C. provvederà ad inviare tempestivamente al R.U.P., in formato elettronico, un dossier completo costituito dal "Certificato di Verifica di Conformità" comprensivo di altri documenti relativi all'esecuzione

contrattuale ritenuti rilevanti ai fini della liquidazione del credito (in particolare il conteggio degli eventuali giorni di ritardo maturati e gli eventuali difetti di prestazioni rilevati).

17.7 Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2002 e successive modifiche, le Parti, considerata la particolare natura del presente contratto, alla cui esecuzione devono partecipare diversi organi dell'A.D., aventi varia dislocazione nel territorio, concordano che i pagamenti saranno disposti da NAVARM - 12^a Divisione entro **60** (sessanta) **giorni solari** decorrenti dalla ricezione della relativa fattura la quale dovrà essere emessa successivamente all'emissione del "Certificato di Pagamento" da parte del R.U.P.. In caso contrario, il termine di pagamento decorrerà dalla data di emissione del Certificato di Pagamento.

17.8 Ai ritardi nei pagamenti si applicherà il saggio di interesse nella misura stabilita dall'art. 5 del D.lgs. 231/2002 come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 192/2012. Gli interessi di mora decorreranno dal giorno successivo alla data di scadenza del suddetto termine.

ARTICOLO 18 (PENALITÀ)

18.1 Ai sensi dell'art.126, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, saranno previste penalità come di seguito dettagliato:

- qualora la Società incorra in ritardo rispetto ai termini di tempo previsti al precedente **ARTICOLO 8** e dettagliati in **Annesso nr.02**, e tale ritardo risulti non ascrivibile a cause di forza maggiore (cfr. **ARTICOLO 30** del presente contratto), sarà applicata una penalità, pari allo 0,5% (zero/5 per mille) dell'importo del Lotto cui si riferisce, per ogni giorno di ritardo accumulato.
- **18.2** La penalità complessiva massima non potrà eccedere, comunque, il **10% (dieci per cento)** dell'importo del Lotto cui si riferisce. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale superiore al 10% (dieci per cento) del valore del Lotto cui si riferisce, il R.U.P. ha la facoltà di proporre all'organo competente la risoluzione del Contratto per grave inadempimento.

18.3 L'eventuale domanda della Società per ottenere la disapplicazione delle penalità nelle quali fosse incorsa, dovrà essere presentata, a pena di decadenza, non oltre **30 (trenta) giorni solari** decorrenti dalla data di

ricezione della comunicazione via PEC, da parte del R.U.P., con la quale è stata comunicata l'applicazione delle penalità. La domanda, completa degli eventuali documenti giustificativi o contenente l'espressa riserva della loro presentazione appena possibile, è indirizzata al R.U.P., il quale provvederà ad inoltrarla all'ufficio competente, dopo averla corredata delle proprie osservazioni. L'A.D. si pronuncerà sull'accoglimento o meno dell'istanza.

ARTICOLO 19 (REVISIONE DEL PREZZO)

È ammessa la revisione del prezzo ai sensi dell'art.60, comma 2 del D.Lgs. 36/2023. Si rimanda a quanto riportato nell'**Annesso nr.03** per la metodologia da adottare.

ARTICOLO 20 (MODALITÀ DI RISCOSSIONE)

20.1 In base a quanto stabilito dall'art.5 del D.P.R. nr.367 in data 20/04/1994 ed ai sensi dell'art.3 della Legge nr.136 in data 13/08/2010, e s.m.i., i pagamenti in dipendenza del presente Contratto saranno effettuati con ordine di pagamento, mediante accredito sul seguente Conto Corrente:

– Conto Corrente bancario dedicato intestato a nome di
XXXXXXXXXX, presso la Banca XXXXXXXXXX codice IBAN
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

La persona delegata ad operare su di esso è il Sig.
XXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXXXX il XXXXXXXXXX, codice
fiscale XXXXXXXXXXXXX.

20.2 Eventuali variazioni delle coordinate bancarie dovranno essere tassativamente e tempestivamente comunicate dalla Società a NAVARM e, per conoscenza, al R.U.P. La Società dichiara di esonerare l'A.D. da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopraindicato.

ARTICOLO 21 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ)

21.1 La Società assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge nr.136 del 13/08/2010, e s.m.i.

21.2 La Società, il Subappaltatore o il Subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione al R.U.P. e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - di ROMA (RM), ITALIA.

ARTICOLO 22 (GARANZIE)

Dalla data di accettazione dei Lotto 1.1 decorre il relativo periodo di garanzia che avrà la durata di 730(settecento) giorni solari.

In tale periodo la Società si impegna a riparare o sostituire a sua cura e spesa quei beni o quelle parti di bene che per difetti di realizzazione, installazione, di lavorazione o del materiale impiegato, non rilevati all'atto della Verifica di Conformità, tali da rendere il bene stesso inadeguato ovvero inservibile, nonostante il corretto impiego, il funzionamento normale e la costante sorveglianza.

Gli obblighi di garanzia riguarderanno anche le prestazioni che, pur essendo state accettate, non rispondano alle prescrizioni della documentazione tecnica, oppure risultino non conformi ai documenti contrattuali per difetti di lavorazione od altra causa, nonostante il corretto impiego e la costante sorveglianza da parte dell'A.D.

Le eventuali parti da riparare o da sostituire saranno ritirate dalla Società e restituite dalla Società stessa a sua cura e spese.

Tutte le spese derivanti dall'applicazione degli obblighi di garanzia sono a carico della Società, comprese quelle di spedizione, di montaggio e smontaggio.

Rimane stabilito che, verificandosi le circostanze di cui sopra, il periodo di garanzia si intenderà prolungato di un tempo pari a quello durante il quale la Società avrà provveduto ad eliminare gli inconvenienti in questione, decorrente dalla data di ricezione da parte della Società della comunicazione con cui verrà invitata ad eliminare l'inconveniente verificatosi, alla data di avvenuta eliminazione dell'inconveniente stesso, che risulterà da apposito verbale.

Decorso il periodo di garanzia, l'E.E. ne darà formalmente comunicazione al R.U.P. trasmettendo uno dei seguenti documenti:

- "Dichiarazione di Fine Garanzia", se il periodo si conclude senza la necessità di interventi da parte della Società;

- "Verbale di Fine Garanzia", se si sono resi necessari interventi di riparazione, nel quale un'apposita commissione, nominata dall'E.E. stesso, ne dichiara la conclusione dopo aver verificato la risoluzione delle problematiche emerse in tale periodo. Data la particolare natura della presente impresa, fatte salve le garanzie previste dalla legge, alla Società è richiesto di operare in conformità a quanto previsto dalla Normativa UNI EN ISO 9001:2015.

ARTICOLO 23 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO)

23.1 La Società è sottoposta a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dall'applicazione delle sanzioni in essa previste.

23.2 In caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art.119, comma 6 del D.Lgs. 36/2023, impiegato nell'esecuzione del Contratto, l'A.D. trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo

versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi.

ARTICOLO 24 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI)

24.1 Sono a carico della Società, in conformità con quanto previsto dagli artt.16-bis e 16-ter del R.D. nr.2440 in data 18/11/1923, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente Contratto, per le quali la Società è tenuto a versare sul Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica.

24.2 Il versamento della somma di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato **entro 5** (cinque) **giorni solari** dalla data di stipula del presente Contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto al Ministero della Difesa - NAVARM, 11^a Divisione - per essere allegato al Contratto.

24.3 La fornitura non è soggetta all'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) ai sensi dell'art.8-bis, comma 1, lettera a-bis), del D.P.R. 633/1972 (così come modificato dall'art.1 del D.P.R. nr.24 in data 29/01/1979). Nel caso di prestazioni / servizi non ricomprese nel citato art.8-bis, l'I.V.A. sarà applicata secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

24.4 L'imposta di registro, giusta quanto disposto dall'art.40 del D.P.R. nr.131 in data 26/04/1986 "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro", e successive modificazioni e integrazioni, è dovuta nella misura fissa di € 200,00 (Euro duecento/00).

ARTICOLO 25 (DOMICILIO DELLA SOCIETA')

A tutti gli effetti del presente Contratto la Società elegge domicilio in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, presso la sede Legale dell'impresa, ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: XXXXXXXXXXXXXXXX.

ARTICOLO 26 (OBBLIGHI DI CONDOTTA)

26.1 La Società, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Contratto, e in aggiunta alla sottoscrizione

del patto di integrità citato nelle premesse e allegato al presente Contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. nr.62 del 16/04/2013 e s.m.i., recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art.2, comma 3 dello stesso D.P.R.

26.2 A riguardo, si dà atto che l'A.D. ha trasmesso alla Società, ai sensi dell'art.17 del D.P.R. 62/2013 e s.m.i., copia del decreto stesso, per promuoverne l'integrale conoscenza. La Società si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione qualora richiesta.

26.3 La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 sarà sottoposta ad una valutazione caso per caso che tenga conto della gravità e della entità della medesima, comportando l'applicazione di sanzioni che vanno dalla multa sino alla risoluzione del Contratto.

26.4 Qualora riscontri l'eventuale violazione, l'A.D. contesterà per iscritto alla Società il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di

eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o non risultino accoglibili, l'A.D. darà applicazione alle sopra menzionate disposizioni.

ARTICOLO 27 (INTERPRETAZIONI CONTRADDITTORIE)

In caso di interpretazioni contrastanti tra i contenuti del presente Contratto e quelli della Specifica Tecnica (Capitolato Tecnico in Annesso nr.01), prevarrà il Contratto.

ARTICOLO 28 (VINCOLO CONTRATTUALE)

Il presente Contratto, mentre vincola la Società fin dal momento della sua sottoscrizione, sarà obbligatorio per l'A.D. soltanto dopo che sarà stato approvato nei modi di legge e il relativo decreto di approvazione sarà stato registrato presso gli organi di controllo previsti dalla vigente normativa (Ufficio Centrale del Bilancio - Corte dei Conti). L'A.D. provvede a comunicare alla Società l'intervenuta registrazione del decreto approvativo del Contratto.

In caso di mancata approvazione del Contratto, la Società ha diritto soltanto al rimborso delle somme versate per le spese contrattuali, aumentate degli interessi legali decorrenti dalla data di versamento fino alla data di effettivo rimborso.

ARTICOLO 29 (CONTROVERSIE)

29.1 Per le controversie derivanti dall'esecuzione del presente Contratto, trovano applicazione le norme contenute negli artt.210 e seguenti del D.Lgs. 36/2023.

29.2 Resta salva la tutela giurisdizionale di fronte al giudice ordinario. Per tali controversie è competente il Foro di Roma.

ARTICOLO 30 (FORZA MAGGIORE)

30.1 Per Forza Maggiore si intendono quelle circostanze impreviste ed imprevedibili, al di fuori del ragionevole controllo della Parte interessata ed il cui verificarsi prescinde da colpa o negligenza della Parte stessa, tali da impedire o ritardare l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto. Tra gli eventi che costituiscono Forza Maggiore sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le guerre, dichiarate o meno, le rivoluzioni, le sommosse, le invasioni, i conflitti armati, gli atti di terrorismo e sabotaggio;
- gli scioperi a carattere regionale o nazionale e le occupazioni o i blocchi di siti produttivi in relazione a manifestazioni di protesta a carattere nazionale o locale;

- le esplosioni, gli incendi, le alluvioni, le pandemie, le epidemie, i terremoti, i maremoti, eventi atmosferici eccezionali ed altri simili eventi;
- il cosiddetto *factum principis*;
- uno qualunque dei suddetti eventi che si verifichi in relazione a un subappaltatore o un subfornitore della Società.

I termini di esecuzione contrattuale possono essere prorogati, a richiesta della Società, qualora casi riconosciuti di Forza Maggiore che colpiscano la Società e/o i subappaltatori / subfornitori, impediscano il normale svolgimento delle attività contrattuali.

30.2 L'insorgere e il cessare dell'evento di Forza Maggiore dovranno essere comunicati dalla Parte che intende avvalersi delle previsioni del presente articolo all'altra Parte tempestivamente rispetto alla data in cui si è verificato o è cessato l'evento. La Parte che subisce l'evento di Forza Maggiore ha diritto ad un'estensione dei termini contrattuali di durata pari al ritardo provocato dall'evento stesso, compreso il tempo eventualmente necessario al ripristino delle condizioni precedenti l'evento di Forza Maggiore.

A seguito di tale eventualità, la Società, entro **30** (trenta) **giorni solari** dal verificarsi dell'evento, deve comunicare al R.U.P. ed al D.E.C. il caso di Forza Maggiore verificatosi, specificando i seguenti dati:

- numero di repertorio del Contratto;
- natura dell'evento;
- durata presumibile dell'evento stesso e durata presumibile del tempo necessario al ripristino delle condizioni precedenti l'evento di Forza Maggiore.

La Società deve, altresì, inoltrare tempestivamente, e comunque, ove possibile, prima della scadenza del termine previsto per la presentazione al collaudo dell'attività compromessa dall'evento, un'istanza di proroga al R.U.P., tramite l'E.E./D.E.C.

A tale istanza deve essere allegata la necessaria documentazione, rilasciata dalle competenti Autorità (Direzione Territoriale del Lavoro, Comando dei C.C., ecc.), comprovante il verificarsi delle citate cause di Forza Maggiore.

30.3 Per quanto concerne gli scioperi, in particolare, si precisa che, ai fini della proroga dei termini di cui sopra, sono eventualmente presi in considerazione solo gli scioperi generali e gli scioperi nazionali che

coinvolgono direttamente la Società e/o i subappaltatori / subfornitori. Gli scioperi aziendali non daranno luogo a proroga dei termini contrattuali.

30.4 Qualora l'evento di Forza Maggiore renda impossibile, in tutto o in parte, l'esecuzione del presente Contratto, ovvero nel caso in cui l'evento stesso provochi un ritardo nel programma cronologico superiore a 6 (sei) mesi, le Parti si incontreranno per esaminare le misure e le modifiche contrattuali da adottare, salvo, in caso di disaccordo, il diritto di ciascuna Parte di chiedere la risoluzione, in tutto o in parte, del Contratto.

ARTICOLO 31 (COMUNICAZIONI)

Le comunicazioni tra le Parti, in relazione al presente Contratto che richiedono termini certi, sono effettuate via PEC. A tale scopo, gli indirizzi PEC dell'A.D. e della Società sono di seguito riportati:

- navarm (at) postacert.difesa.it;
- XXXXXX (at) XXXXXXXXXX.it

E richiesto, io Ufficiale Rogante, ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle Parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

p. La Società

Sig. xxxxxxxxxxxxxxxx

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342
C. C., la Società _____ dichiara di approvare
espressamente le seguenti clausole:

ARTICOLO 6 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA);

ARTICOLO 12 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL
CONTRATTO);

ARTICOLO 13 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO
DELL'AMMINISTRAZIONE)

ARTICOLO 17 (PAGAMENTI);

ARTICOLO 18 (PENALITÀ);

ARTICOLO 26 (OBBLIGHI DI CONDOTTA);

ARTICOLO 28 (VINCOLO CONTRATTUALE).

p. LA SOCIETÀ

P. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA

Dott.ssa Letizia NOBILE

L'UFFICIALE ROGANTE

D.ssa Emanuela GIULIANO

ALLEGATO TECNICO

1. ART.1 - DOCUMENTAZIONE

1.1. ASSICURAZIONE DI QUALITÀ

La Società si impegna a fornire quanto oggetto del presente atto tenendo attivato, per tutta la durata dell'atto, un sistema di qualità conforme alle esigenze espresse nella pubblicazione "UNI EN 9100:2018". L'espletamento delle prestazioni è soggetto, inoltre, ai requisiti aggiuntivi previsti dalla normativa NATO AQAP 2110 Ed. 2009 "NATO quality assurance requirements for design, development and production". Gli obblighi nei confronti dell'Amministrazione Difesa derivanti dalla applicazione di predette norme sono riportati nella NAV-50-9999-0026-13-00B000. La Società dichiara di ben conoscere i citati documenti e di osservare ciò che in essi è previsto.

1.2. PIANO DELLA QUALITÀ

Il piano della qualità di cui alla pubblicazione AQAP 2105 e alla NAV-50-9999-0026-13-00B000, dovrà essere trasmesso, per esame e nulla osta, all'E.E. L'E.E. dovrà esaminare il "Piano" e comunicare alla Società il risultato dell'esame (positivo, positivo con riserva, negativo) per il nulla osta entro 30 giorni solari

decorrenti dalla data di ricezione del "Piano" stesso. Trascorso tale termine senza che alla Società sia pervenuto il risultato del predetto esame, il "Piano" s'intende validato.

La Società, comunque, non potrà eseguire attività per le quali è previsto che sia attuato il "Sistema Qualità" di cui al precedente paragrafo 1.1, se non in vigore del "Piano per la Qualità" validato come sopra. In caso di attività contrattuali effettuate in assenza del "Piano Qualità" validato o in contraddizione con il "Piano" stesso, NAVARM potrà richiedere che le stesse vengano nuovamente eseguite e/o rifabbricate.

Qualora la nuova lavorazione o rifabbricazione fosse impossibile o la Società vi si rifiutasse, l'inadempimento potrà costituire causa di risoluzione del contratto.

1.3. CERTIFICATO DI CONFORMITA'

La Società, al termine di ciascuna prestazione/fornitura oggetto del presente Contratto, emetterà un "CERTIFICATO DI CONFORMITA'" (C.o.C.) che invierà al Direttore dell'Esecuzione.

1.4. TEST MEMORANDA

Qualora previsti, i "Test Memoranda", dovranno essere

sottoposti dalla Società al Responsabile di Assicurazioni Qualità Governativa (G.Q.A.R.) e all'approvazione dell'E.E. In caso di mancata approvazione o di richiesta di integrazione dei Test Memoranda, gli stessi dovranno essere ripresentati all'approvazione entro i tempi indicati dall'E.E. Qualora durante l'esecuzione delle verifiche di conformità fosse ritenuto necessario, dal personale della M.M., effettuare ulteriori prove oltre a quelle previste, esse dovranno essere formalizzate mediante ulteriori test memoranda.

**2. ART.2 - ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI
PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA E AMBIENTALE -
APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CE 1907/2006 (REACH)**

2.1. L'Aggiudicataria è tenuta ad assicurare che i materiali oggetto della commessa rispondano e siano utilizzati, in ossequio al principio di precauzione, in conformità alle previsioni delle direttive e regolamenti comunitari e delle norme interne in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente, inclusi gli obblighi di cui al regolamento (CE) nr.1907/2006 "Regolamento REACH" e s.m.i..

2.2. L'Aggiudicataria è obbligata a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la conformità dell'appalto alle previsioni delle normative di cui al precedente comma vigenti al momento della consegna e in relazione allo stato di fatto esistente in quel momento.

2.3. Tenuto conto che l'A.D. in base al regolamento REACH si configura come "Utilizzatore a valle", all'atto della presentazione dei materiali per la verifica di conformità, l'Aggiudicataria si obbliga a produrre al R.U.P. i seguenti documenti:

a) Una **"Dichiarazione di conformità dei materiali al regolamento REACH"** dalla quale risulti:

- Di essere a conoscenza degli obblighi che il "Regolamento REACH" impone a tutti i fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze chimiche in quanto tali o in quanto componenti di miscela o articolo;
- Che ha adempiuto agli obblighi medesimi e che ha verificato che "eventuali subfornitori", abbiano, altresì, ottemperato ai suddetti obblighi previsti dal "Regolamento REACH";

b) L'elenco dei codici identificativi dei

prodotti/materiali impiegati nell'esecuzione del contratto per le attività manutentive, riparazione e fornitura, nonché:

- Per le attività di manutenzione e riparazione le "schede di sicurezza" delle sostanze e miscele chimiche utilizzate e dichiarazioni secondo l'art. 33 del "Regolamento REACH" per gli altri materiali impiegati;
- Per le forniture, dichiarazioni secondo l'art. 33 del "Regolamento REACH".

2.4. La produzione dei documenti di cui al precedente punto da parte della Società è presupposto per l'avvio della verifica di conformità da parte dell'A.D. La mancata produzione dei documenti di cui al presente articolo costituisce giusta causa di rifiuto dell'ammissione a verifica di conformità.

**3. ART.3 DELLA NR.257 IN DATA 27 MARZO 1992 - NORME
RELATIVE ALLA CESSAZIONE DELL'IMPIEGO DELL'AMIANTO**

L'Aggiudicataria, in virtù degli obblighi su di essa gravanti ai sensi della nr.257 in data 27 marzo 1992 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" e successive modifiche, garantisce, e ne darà esplicita dichiarazione, che la fornitura oggetto

del presente contratto, comprensiva degli eventuali materiali subappaltati e/o sub-forniti, non contiene amianto.

4. ART.4 - PROPRIETA' INTELLETTUALE

La proprietà delle *Foreground Information* (ossia le informazioni tecniche emergenti sviluppate nell'ambito del progetto e relativi risultati prodotti) è della Società che ha generato le stesse nel corso dell'esecuzione contrattuale. L'A.D.:

a) Non acquisirà diritti di alcun tipo sulle *Background Information* (ossia le informazioni tecniche pregresse necessarie a raggiungere gli obiettivi del contratto in questione, ma generate al di fuori, o antecedentemente all'esecuzione del presente contratto), fatti salvi i diritti d'uso strettamente necessari per consentire l'impiego della fornitura oggetto del presente contratto nei termini che si andrà a indicare nel seguito;

b) Acquisirà i diritti di utilizzare le *Foreground Information* nei termini seguenti:

- L'A.D. avrà il diritto, gratuito e non esclusivo, di usare o far usare, in qualsiasi parte del mondo, per i propri scopi istituzionali le *Foreground*

Information.

- L'A.D. si assicura il diritto, gratuito e non esclusivo, di divulgare, copiare, modificare, utilizzare e fare utilizzare le *Foreground Information*, sia modificate che non, per i propri scopi istituzionali. Resta inteso che in caso di modifiche delle *Foreground Information* nessuna responsabilità sarà attribuibile alla Società.

Si ribadisce che le *Background Information* possono essere utilizzate dalla sola A.D., solo se funzionali agli elementi oggetto di fornitura contrattuale. Nessuna divulgazione è consentita per le *Background Information*. L'A.D. disporrà anche dei seguenti diritti da poter esercitare verso altri Enti Governativi, altre Società, propri fornitori o potenziali tali, previa la definizione di accordo di confidenzialità tra le parti:

- Divulgazione delle *Foreground Information* ai rispettivi fornitori e ai potenziali fornitori (inclusi i sub-contraenti), a scopo informativo;
- Divulgazione e autorizzazione all'uso delle *Foreground Information* per consentire l'espletamento di procedure concorsuali rientranti

nei propri scopi istituzionali;

- Divulgazione delle *Foreground Information*, a scopo informativo e di utilizzazione, ad altri soggetti (Società e Enti Governativi) con i quali l'A.D. abbia in corso o preveda di concludere programmi di ricerca della Difesa in cooperazione, o programmi di informazione per la Difesa, nei limiti previsti dal programma;
- Divulgazione per l'utilizzazione delle *Foreground Information*, nei limiti e in conformità ai soli scopi degli accordi o delle intese di cooperazione per la Difesa, a organizzazioni internazionali.

Per quanto generato nel corso dell'Esecuzione contrattuale della Fase IV (OPZIONALE) la proprietà delle foreground information, nonché del codice sorgente prodotto, saranno di piena proprietà dell'A.D. Nell'ipotesi in cui l'Aggiudicataria decida di sottoporre a brevetto o ad analoga protezione le *Foreground Information* derivanti dall'esecuzione contrattuale delle Fasi I, II e III (OPZIONALE) del presente contratto, l'A.D. manterrà comunque i diritti sopra indicati a titolo gratuito.

I diritti di divulgazione di cui sopra e riferiti alle

sole *Foreground information*, saranno garantiti anche in caso di presenza di brevetti relativi alle *Background information*, fermo restando le esclusioni e i limiti presenti nel presente articolo e nei precedenti capoversi.

Ove sia accertato l'impiego, nell'ambito del contratto, di brevetti o disegni non generati all'interno dello stesso, l'A.D. avrà diritto di richiederne la tempestiva notifica e gli estremi di registrazione. Le *Foreground Information* non includono le *Background Information* relative a specifici prodotti, materiali e processi dei contraenti, esistenti al tempo in cui il contratto è stato stipulato o generate al di fuori dello stesso.

5. ART.5 - REDEVANCES

Qualora, nel periodo di 3650 giorni solari Decorrenti dalla data di approvazione del presente contratto nei modi di legge, la Società dovesse stipulare contratti per la costruzione e fornitura a terzi di prestazioni direttamente derivate dalle *Foreground Information* scaturite dal presente contratto, essa sarà obbligata a riconoscere delle "redevances" a favore dell'Amministrazione Difesa, consistenti in una parte (calcolata in percentuale) del prezzo fatturato per la

fornitura delle prestazioni.

L'ammontare delle "redevances" potrà variare, in relazione/proporzione alla parte del progetto utilizzata ed attuata, fino ad un massimo del **4% (quattro per cento)** da applicare quando le prestazioni fornite a terzi siano identiche a quelle oggetto del presente contratto.

La valutazione tecnica sul progetto, al fine di stabilire quale e quanta parte ne sia stata utilizzata per effettuare le forniture a terzi, sarà effettuata dall'Amministrazione Difesa in contraddittorio con la Società e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dalle parti.

La Società assume l'obbligo, per il periodo sopra indicato, di chiedere all'Amministrazione Difesa la preventiva autorizzazione allo svolgimento di trattative con terzi per la fornitura di prodotti identici o derivati dalle *Foreground Information* scaturite dal presente contratto.

Tale autorizzazione potrà essere rilasciata a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Difesa e subordinatamente all'impegno e possibilità da parte della Società di mantenere gli obblighi programmati

derivanti dal presente contratto.

La Società ha l'obbligo di notificare al Ministero della Difesa - NAVARM, tramite l'Ufficio Tecnico della Marina Militare competente per circoscrizione territoriale, la stipulazione dei relativi contratti con terzi e la ricezione degli ordinativi, i quantitativi ed i prezzi definiti per ciascuna fornitura.

A fornitura ultimata la Società invierà al Ministero della Difesa - NAVARM, tramite l'Ufficio Tecnico della Marina Militare competente per circoscrizione territoriale, copia della relativa fattura.

Il versamento all'Amministrazione Difesa delle "redevances" di cui sopra sarà effettuato dalla Società con l'osservanza di quanto segue:

- a) Invio, entro 10 (dieci) giorni solari dell'avvenuto pagamento delle somme dovute da terzi a fronte di atti negoziali di qualsiasi natura, del conteggio effettuato per la determinazione dell'ammontare delle "redevances" all'Ufficio Tecnico della Marina Militare competente per circoscrizione territoriale. L'Ufficio Tecnico della Marina Militare competente, effettuati gli accertamenti dovuti, dovrà trasmettere la relativa documentazione alla

Divisione tecnica competente per materia che a sua volta, qualora concordi sull'importo delle "redevances" dovrà inviare il tutto al Ministero della Difesa - NAVARM, 12^a Divisione. La predetta divisione inviterà la Società a versare l'importo dovuto indicando le modalità in base alle quali dovranno essere corrisposte le somme riguardanti le "redevances" stesse;

- b) Versamento delle somme entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di ricezione della lettera raccomandata con A.R. con cui l'Amministrazione comunicherà le modalità di cui al precedente punto a). Le somme a titolo di "redevances", da versare come sopra indicato, dovranno essere calcolate su ogni pagamento in conto e a saldo delle singole forniture a terzi. In caso di ritardo sulle singole obbligazioni di cui alle precedenti lettere a) e b), la Società dovrà corrispondere gli interessi legali calcolati sull'ammontare delle relative "redevances" cui si riferisce l'inadempienza.